



R.ETE.  
IMPRESSE ITALIA

**Camera dei Deputati**  
VIII Commissione  
Ambiente, territorio e lavori pubblici

Conversione in legge del  
Decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8  
“Nuovi interventi urgenti in favore delle  
popolazioni colpite dagli eventi sismici  
del 2016 e del 2017”

Audizione

27 febbraio 2017

## Premessa

Gli effetti del sisma e delle condizioni climatiche estreme che hanno colpito il centro Italia a partire dall'agosto del 2016, sono purtroppo destinati a protrarsi molto a lungo nel tempo e comporteranno, nelle zone del cratere forti ripercussioni sull'economia della zona, con una prevedibile e significativa caduta del PIL e con il rischio di entrata in povertà per migliaia di famiglie. Questo quadro assume una connotazione ancora più drammatica se consideriamo che ripercussioni negative si verificheranno, inevitabilmente, anche in quelle aree non ricomprese nel "cratere", ma che ne rappresentano la sua naturale estensione.

Inoltre, la contrazione delle attività economiche in un'area più vasta di quella del cratere, sarà certamente accentuata dai timori delle popolazioni locali, legati alle caratteristiche peculiari di persistenza degli eventi, che lascia supporre che l'intero territorio circostante alle zone del sisma, a cavallo delle 4 regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, sia percepito come "a rischio" e quindi non fruibile nel suo "insieme". Una percezione di rischio fortemente sentita in tutto il resto d'Italia e all'estero, che sta causando una flessione senza precedenti dei flussi turistici in buona parte del centro della penisola, coinvolgendo anche aree estranee a quelle colpite dagli eventi calamitosi.

La struttura produttiva dell'area del cratere e le esperienze verificate in altre realtà inducono a individuare tra i settori più esposti (anche in ragione della loro incidenza) l'agricoltura, l'artigianato e le attività artistiche, il commercio, il turismo, tutte attività fondamentali e necessarie per il riavvio dell'economia locale verso la normalità. Sul fronte delle prospettive di sviluppo, invece, l'edilizia e il suo indotto possono trovare spazi di sviluppo delle attività e delle professionalità locali, se si riesce a orientare degli interventi verso il recupero delle condizioni di vita e del territorio ante sisma e si definisce il modello di ricostruzione che meglio si adatta alle specificità di quei luoghi, anche con innovazione di tipologie costruttive e concezione urbanistica. In proposito è utile evidenziare la necessità di conciliare le esigenze di celerità e trasparenza degli interventi, con l'opportunità di

favorire le attività economiche locali attraverso un loro coinvolgimento diretto nelle attività di ricostruzione.

L'aspetto che a R.E TE. Imprese Italia preme sottolineare è che l'impatto negativo evidenziato si propagherà purtroppo e probabilmente per un arco temporale di almeno 3-5 anni, con il rischio di indebolire ancor più il già fragile sistema economico locale.

Ripartire progressivamente alla normalità le attività dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo in armonioso accompagnamento con quelle di ricostruzione è, a nostro avviso, la ricetta migliore per mitigare l'impatto del devastante terremoto nonché una risorsa fondamentale per l'occupazione. Appare evidente, quindi, che la necessità di garantire la ripresa delle attività economiche dei territori colpiti non possa prescindere dal ripristino delle minime condizioni di normale contesto urbano e di logistica.

La stratificazione degli atti normativi e di regolamentazione, ivi comprese le ordinanze emanate dal Commissario straordinario, hanno prodotto, invece, una complessità tale che si rischia di compromettere oltre che il fluido intervento nella gestione dell'emergenza, anche i tempi di avvio e implementazione delle condizioni di ripristino dei territori e, soprattutto, delle attività economiche. A tale proposito, in premessa, ci preme sottolineare la necessità di agevolare l'interlocuzione con i soggetti istituzionali cui è demandata la gestione degli interventi, *in primis* il Commissario straordinario per la ricostruzione, rendendo operativi al più presto tavoli di lavoro trasversali con la partecipazione attiva delle associazioni di categoria, con il fine di coordinare tutti gli interventi necessari.

Inoltre, per poter far ripartire tempestivamente le attività economiche delle aree interessate è necessario ridurre la burocrazia, per rendere più rapidi gli interventi, quali la concessione di contributi e l'erogazione di finanziamenti, senza tuttavia rinunciare al necessario rigore.

## **Elementi di valutazione sugli effetti sulle attività economiche dei 131 comuni colpiti**

### *1) La struttura delle imprese*

Nei 131 comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 – la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 che integra gli originari 62 comuni del cosiddetto “vecchio cratere”, con altri 69 comuni - sono registrate al 30 settembre 2016 63.073 imprese (fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese) con 148.423 addetti (Fonte: Istat, Asia Unità locali non agricole). Nell'area in esame gli addetti delle imprese rappresentano il 26,1% della popolazione residente.

Le imprese registrate risultano così ripartite per macrosettori: Manifatturiero 10,3%, Costruzioni 14,1%, Servizi 47,7%, Agricoltura 22,6% e Altri Settori 5,3%; nel dettaglio le imprese del Commercio (Sezione G Ateco 2007) sono il 21,2% del totale quelle del Turismo (Sezione I Ateco 2007) sono il 6,4% del totale; quelle artigiane sono 15.791, il 25,0% del totale imprese.

Nei 131 comuni colpiti, due addetti su tre (66,5%) delle imprese non agricole lavorano nelle Marche; segue l’Abruzzo con il 14,8%, il Lazio con il 9,9% e l’Umbria con l’8,8%. Il 58,4% degli addetti è occupato nei Servizi, il 31,8% nell’Industria in senso stretto e il 9,8% nelle Costruzioni; la quota di addetti nell’artigianato è del 25,7%.

### *2) Effetti del sisma sul fatturato delle imprese nel 2016 e nel 2017*

La raccolta degli elementi di valutazione sintetici per ciascun comune presso la rete delle nostre Associazioni territoriali ci consente di stimare - nel complesso dell'area interessata – una minore attività economica del 52%.

Sulla base degli ultimi dati disponibili sulla struttura imprenditoriale e tenuto conto della dimensione delle imprese dei 131 comuni colpiti, abbiamo proceduto a stimare il fatturato medio per addetto nelle imprese con meno di 20 addetti per macro settore - che per ciascuna provincia considera una correzione basata sul peso del valore aggiunto procapite del territorio sulla rispettiva media nazionale. Sulla base della distribuzione settoriale degli occupati delle imprese nei territori in

esame si valuta un fatturato complessivo annuo pre sisma di circa 16,2 miliardi di euro.

Prendendo quindi in considerazione le indicazioni sul calo di attività provenienti dal territorio - e considerata l'appartenenza di ciascun comune al vecchio o nuovo cratere che differenzia gli effetti economici nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2016 - si stima un minore fatturato da fine agosto 2016 alla fine del 2016 pari a 1,7 miliardi di euro equivalente al 10,4% in meno rispetto ai livelli pre sisma.

Nel corso del 2017 si intreccerà una graduale ripresa dell'attività per alcune imprese - che ritorneranno a generare ricavi - con il drammatico prolungamento dell'inattività per tutto l'anno per altre. Le valutazioni sintetiche per ciascuna delle quattro regioni interessate attraverso le nostre reti territoriali - che considerano sia le criticità sulla ricostruzione di carattere economico che quelle legate ai processi autorizzativi - indicano che nella media dei territori interessati a fine 2017 potrebbe tornare in piena attività circa un sesto degli addetti inattivi a fine 2016; secondo una ipotesi di recupero su base lineare nel corso dell'anno, le imprese non danneggiate e quelle ritornate in attività genererebbero nel 2017 un fatturato pari a 8,6 miliardi di euro, con una perdita - di 7,6 miliardi rispetto ai valori annui pre sisma equivalenti al 46,9% in meno.

## **Imprese nei 131 comuni colpiti dagli eventi sismici 2016: elementi di valutazione su fatturato nel 2016 e 2017**

sulla base dei più recenti dati disponibili; imprese manifatturiere, costruzioni e servizi

| <b>parametro</b>   | <b>unità misura</b> | <b>valore</b>  |
|--|---------------------|----------------|
| <i>Addetti totali</i>  | <i>n.</i>           | <i>148.423</i> |
| <i>Unità locali (escluse imprese agricole)</i>                   | <i>n.</i>           | <i>46.279</i>  |
| minore attività rilevata dalla rete territoriale (%)             | (%)                 | 52,1           |
| Fatturato annuo imprese pre sisma                                | miliardi euro       | 16,2           |
| Minore fatturato da 28 agosto 2016                               | miliardi euro       | -1,7           |
| minore fatturato rispetto livelli pre sisma                      | %                   | -10,4          |
| Addetti inattivi a fine 2016 che a fine 2017 tornano in attività | %                   | 17,3           |
| Fatturato stimato nel 2017                                       | miliardi euro       | 8,6            |
| Minore fatturato 2017 rispetto livelli pre sisma                 | miliardi euro       | -7,6           |
| peso minore fatturato 2017 rispetto livelli pre sisma            | %                   | -46,9          |

Nostra elaborazione su dati Istat e rete Associazioni territoriali

### **Considerazioni generali in ordine al contenuto del provvedimento**

Per R.E TE. Imprese Italia, vale in primo luogo segnalare la necessità e l'urgenza di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle procedure, unita ad una rafforzata attenzione al coordinamento sistematico ed efficace degli interventi. Le giuste esigenze di prevenire fenomeni speculativi e/o criminali, stanno infatti producendo un appesantimento non sempre giustificato delle procedure, soprattutto se si mette in relazione alle disagiate condizioni operative in cui si trovano ad operare le imprese di quei territori. Se si pensa che per la sola emergenza legata a neve ed alluvioni, sono state circa 320.000 le utenze che hanno subito per oltre 10 giorni il black-out completo di energia elettrica e telefonia, e che in moltissimi comuni del cratere sismico mancano le condizioni minime

logistiche e operative, si comprende come, anche il più banale adempimento sia avvertito come una barriera spesso insuperabile, con ricadute non soltanto sull'ordinario svolgimento delle attività quotidiane, ma anche sullo stato psicologico delle persone.

Se infatti, nel corso del 2017, non si riuscirà a garantire che almeno un 50/60 per cento delle imprese coinvolte possa, attraverso interventi di ripristino o delocalizzazione, recuperare, anche parzialmente, operatività e marginalità, si rischia inevitabilmente lo spopolamento imprenditoriale di molti dei luoghi interessati e, conseguentemente, la "morte" di quei territori.

Occorre dare priorità alla riapertura delle attività di vicinato per consentire ai territori colpiti di "tornare a vivere". La riattivazione delle piccole imprese rappresenta una priorità per la rigenerazione del tessuto sociale.

Tra le misure di intervento finora adottate, il provvedimento relativo all'indennizzo una tantum per i lavoratori autonomi di 5.000 euro per il 2016, costituisce certamente una risposta positiva per la fase emergenziale, ma necessita di ulteriori interventi, attraverso l'individuazione di progetti mirati e condivisi sui territori interessati e, soprattutto, adatti alle specifiche necessità delle diverse zone, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva. Per questo, a nostro avviso, non deve essere abbandonato lo spirito che aveva accompagnato i primi ragionamenti sulle strategie di intervento nelle aree colpite dal sisma, soprattutto nell'ambito del progetto Casa Italia, da elaborare e varare in tempi brevi e fondato sulle ricognizioni di eccellenza e sicurezza che saranno certamente prodotte nei territori colpiti dagli eventi sismici. Ci sembra infatti che la positiva tensione che aveva accompagnato i giorni successivi ai primi eventi sismici, si sia andata progressivamente allentando sulla scorta delle emergenze continuative legate alle caratteristiche peculiari dell'evento sismico in analisi, con il progressivo ritorno alle logiche dell'emergenza che avevano caratterizzato, purtroppo, nel passato, la gestione di altre calamità.

Il rischio che si corre, infatti, è una stratificazione delle norme e degli atti di regolamentazione che, adottati sulla scorta dell'emergenza contingente, producono incertezze e rallentamenti con ricadute non soltanto sulle situazioni in essere, ma

che fiaccano lo spirito e la tenuta emotiva delle popolazioni, producendo effetti indotti a cascata che sono assolutamente da evitare, se si vuole mantenere inalterato lo spirito positivo dal quale possono rinascere le condizioni per la ripresa dell'economia e delle attività imprenditoriali. Occorre intervenire con certezza e rapidità prima che faccia breccia in molti l'idea di abbandonare il proprio territorio, assicurando efficacia nell'azione emergenziale, ma anche una visione di prospettiva ben delineata.

### **Definizione di danno indiretto e lucro cessante**

R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno individuare uno strumento giuridico propedeutico alla qualificazione del "danno indiretto" per dare parziale ristoro alle imprese sia dentro il "cratere" che fuori, per le quali possa attestarsi un nesso di causalità tra la perdita di fatturato e gli eventi calamitosi. E' questo il motivo che sta alla base della richiesta di attivare da subito un meccanismo dedicato a compensare, con modalità da definire nel dettaglio mediante successivo provvedimento attuativo, il mancato reddito che tali imprese in questa fase registrano. Si tratta di individuare dapprima il valore minimo di differenziale negativo tra le performance medie delle imprese degli anni antecedenti il primo evento sismico e quello del periodo successivo oggetto dell'intervento - misurabile in fatturato o volume d'affari - che consente di accedere ai benefici del provvedimento: quindi, di definire il valore dell'intervento, in percentuale sul differenziale registrato, eventualmente anche con criteri di priorità diversi a seconda che si tratti di attività situate nel cosiddetto "cratere" ovvero in aree circostanti, definibili ad esempio nel complesso delle 4 Regioni maggiormente colpite dal sisma.

E' al contempo da prevedere un contributo *una tantum*, così come fatto in occasione del sisma del 2009, per immobili che pur agibili, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni, con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico.

Si richiama, altresì, la necessità di rendere operativa la misura prevista all'art. 24 c.1 del DL 189/2016, volta a favorire il riavvio di attività presenti mediante la

concessione di finanziamenti agevolati al fine di rendere immediatamente fruibile l'intervento.

### **Copertura differenziali assicurativi**

Un altro intervento che riteniamo necessario richiedere è legato ai forti differenziali di costo che le imprese che operano nelle aree del Paese classificate a rischio sismico più elevato sostengono per contrarre polizze assicurative. La ripresa delle attività passa, oltre che per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza delle strutture, anche per un impianto assicurativo all'altezza dei più elevati criteri nazionali a garanzia di residenti e ospiti. Tuttavia, per le imprese di queste aree, il costo di polizze assicurative a copertura di rischi connessi a eventi sismici risulta spesso talmente proibitivo da costringere le medesime ad abbassare – pur nel rispetto dei limiti di legge – i livelli di copertura o a non contrarre proprio polizze integrative facoltative, che sarebbe invece opportuno avere.

Si ritiene pertanto utile segnalare l'opportunità di un intervento normativo che preveda, per le imprese localizzate in tali aree, contributi in conto capitale a parziale ristoro dei summenzionati differenziali di costo che incentivino la diffusione di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi connessi a eventi sismici.

### **Delocalizzazione temporanea delle attività economiche**

Con il DL 189/2016 sono state previste misure per favorire la delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dal Sisma. L'attuazione di tali misure è stata disciplinata con l'ordinanza n.9 del 14 dicembre 2016 del Commissario per la ricostruzione, che purtroppo pone dei limiti territoriali alla delocalizzazione prevedendola solo entro il comune dove l'impresa presta l'attività economica.

Considerato che la ratio è “il sostegno alle attività economiche per garantirne la continuità”, l'obbligo di permanenza in una zona completamente distrutta non garantirebbe all'impresa, soprattutto commerciale e turistica, le condizioni economiche minime per coprire i costi di gestione dell'attività.

Appare opportuno, pertanto, prevedere la possibilità di delocalizzare temporaneamente in un bacino territoriale più ampio del territorio comunale, cioè entro i confini della provincia ove ha sede l'impresa.

Inoltre, l'Ordinanza n.9 prevede che per fare richiesta di delocalizzazione, è necessario presentare la scheda AeDES sulla verifica di agibilità dell'immobile.

Con il forte ritardo nelle verifiche degli immobili, per i quali risultano oltre 70.000 sopralluoghi ancora da effettuare (fonti regionali) e solo in parte alleggerito grazie alle procedure di certificazione "FAST", diventa difficile presentare la scheda AeDES nella fase di richiesta di accesso alle misure dell'ordinanza e conseguentemente il procedimento di richiesta di delocalizzazione temporanea dell'attività risulta inficiato da una documentazione non completa.

Anche in tal caso, appare opportuno superare questo problema burocratico, permettendo alle imprese ubicate nelle aree che hanno subito danni dai sisma, di procedere alla domanda di delocalizzazione temporanea, anche se non sono ancora in possesso delle schede AeDES.

### **Portabilità del contributo**

Le modifiche apportate al comma 10 dell'articolo 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) del DL 189/2016, finalizzate a semplificare le procedure di concessione di contributi per la ricostruzione privata sia di immobili destinati ad abitazione che a finalità produttive, prevede la decadenza dal contributo per i beneficiari che trasferiscono il proprio diritto sull'immobile ad altro soggetto. Tale previsione rischia di compromettere la normalizzazione delle dinamiche socioeconomiche delle aree colpite dal sisma, creando vincoli sproporzionati rispetto alle finalità perseguite, relative al contrasto dello spopolamento ed al ripristino delle attività economiche in tempi contenuti. Riteniamo pertanto utile intervenire per rimuovere detta limitazione, mantenendo comunque in capo al beneficiario subentrante i vincoli sul rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo.

## **Indennizzi**

Si ritiene necessario almeno per l'anno 2017, intervenire con misure che integrino il contributo forfettario, ad esempio con un mix tra misure di sostegno al reddito e contributi a fondo perduto – calcolati anche sul danno indiretto subito da imprese e professionisti, - al fine di garantire condizioni dignitose di permanenza in loco, con una progressione a scalare che vada di pari passo con la ripresa produttiva ed economica delle imprese e dei territori interessati.

Appare inoltre, opportuno riproporre il summenzionato contributo forfettario erogato per l'anno 2016 non soltanto per il 2017, ma anche per il 2018, in misura di euro 14.000 per l'anno 2017 e di euro 7.000 per l'anno 2018. Il D.L 8/17, non ha previsto, tuttavia, diversamente dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i dipendenti, la proroga dell'intervento nel 2017, sia pure senza aumentare lo stanziamento disposto dalla legge 229/2016.

Per quanto riguarda il contributo per l'anno 2016, esiste una problematica interpretativa legata al mancato riconoscimento del contributo ai soci di srl delle imprese commerciali, turistiche e dei servizi, iscritti obbligatoriamente alla gestione degli esercenti attività commerciali INPS ed alle imprese artigiane in forma di s.r.l., condizione che riteniamo debba essere superata in ragione del fatto che pur avendo, la s.r.l. artigiana, natura di società di capitali, mantiene comunque all'interno – e come requisito qualitativo - la partecipazione attiva e personale del socio titolare e dei suoi collaboratori, al processo produttivo.

## **Zone Franche Urbane**

In occasione dei precedenti casi di calamità naturale e, segnatamente, a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009 e l'Emilia Romagna nel maggio 2012, sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Nella strategia complessiva della ricostruzione, riteniamo che la riproposizione di questo tipo di intervento rappresenterebbe una concreta risposta alla ripresa delle attività economiche.

Pertanto, in sede di conversione del decreto legge, si sollecita l'istituzione di una o più zone franche nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo a partire dall'agosto 2016, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia Romagna. In termini di agevolazioni concedibili, il riconoscimento dello status di zona franca deve garantire:

- a) l'esenzione dalle imposte dirette derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di determinate soglie di reddito derivanti dallo svolgimento dell'attività nella stessa ZFU;
- b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

### **Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti**

Per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, rileviamo positivamente che il termine è stato prorogato a tutto il 2017, anche se nell'ambito delle risorse già stanziare, che rischiano, tuttavia, di essere insufficienti. Si ritiene invece che, anche nel caso dell'applicazione del trattamento in esame, debba trovare applicazione il consolidato indirizzo ministeriale in ordine alla possibilità di accedere prioritariamente alla cassa in deroga per le imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina sul Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex.D.Lgs. 148/2015.

L'ammissibilità delle richieste di sostegno al reddito con la copertura economica della cassa integrazione in deroga, consentirebbe alle imprese di poter mantenere attiva la costanza di rapporto di lavoro senza limiti collegabili alle dimensioni aziendali, come nel caso del Fondo di Integrazione salariale, evitando così di disperdere le professionalità presenti ed arginare il rischio di desertificazione produttiva. A tal proposito, vale la pena ricordare, infatti, che la composizione del tessuto produttivo interessato dal provvedimento è costituita da realtà produttive di piccole dimensioni che tengono vivo il tessuto socio-economico del territorio e

che, oltretutto, rappresentano una delle poche *chance* occupazionali per la popolazione dell'area.

### **Riduzione parziale e temporanea degli oneri contributivi**

Oltre alle tradizionali forme di sostegno al reddito, che presuppongono fondamentalmente una vera e propria sospensione dell'attività lavorativa, si ritiene indispensabile prevedere una specifica agevolazione contributiva consistente in una parziale e temporanea riduzione del costo del lavoro, per i datori di lavoro che abbiano subito una perdita consistente del proprio volume di affari a causa del sisma, trattandosi di aziende che non potendo delocalizzare continuano l'attività nei luoghi dove hanno sede, ma con forti cali di fatturato, dovendo però garantire la stessa possibilità di servizio all'utente.

### **Esecuzione dei lavori**

L'art. 34 della L. 229/2016 prevede che il direttore dei lavori non debba avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. Pur comprendendo le obiettive necessità di evitare sul nascere possibili ed illeciti accordi, anche criminosi, facciamo notare che la disposizione, per come concepita, rischia di penalizzare professionisti ed imprese dei piccoli comuni di molte delle aree colpite dal sisma che, per l'oggettiva inconsistenza numerica degli operatori in quei territori - difficilmente accessibili e dove le relazioni d'impresa restano inevitabilmente e circoscritte - hanno presumibilmente avuto tra loro rapporti professionali nell'ultimo triennio. La gran parte delle imprese edili dei territori colpiti dal sisma, peraltro, è costituita da micro e piccole imprese. La norma, appare inoltre ben più restrittiva di quanto previsto, in termini di incompatibilità a regime, dallo stesso decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si limita a prevedere il divieto di rapporti professionali futuri per il direttore dei lavori incaricato.

In tale ambito, pertanto, sarebbe auspicabile un intervento che allinei le limitazioni dell'articolo 34 alla disciplina prevista dal Decreto legislativo n. 50 del 2016, con lo scopo di consentire un'effettiva possibilità di partecipazione ai lavori di ricostruzione anche ai professionisti e alle micro-piccole-medie imprese dei territori colpiti dal sisma. La finalità di contrasto alle attività collusive e criminose, infatti, sarebbe certamente meglio perseguita attraverso una pianificazione attenta dei controlli sul territorio durante lo svolgimento delle procedure di affidamento, effettuati non soltanto sul piano documentale, ma anche su quello sostanziale.

Peraltro, per favorire la ripresa economica di tutto il tessuto produttivo, riteniamo utile individuare delle misure di valorizzazione delle imprese locali presenti sul territorio, che possono garantire la tempestività nella risposta, data la prossimità territoriale, oltre ad essere una leva di sviluppo. Per gli appalti di soglia inferiore ai 150.000 euro, inoltre, potrebbe esser introdotta una specifica "riserva di appalto" per le micro imprese.

Riteniamo inoltre opportuna l'individuazione di una proroga dello **stato di emergenza** (visto che le scosse si sono ripetute ancora il 18 gennaio e il 3 febbraio), ad oggi ancorato alla data del 21 febbraio 2017, almeno a tutto il 31 dicembre 2018, termine attualmente valido e corrente con quello individuato per il sisma della Emilia Romagna del 2012.

Per quanto attiene alla **disciplina ambientale**, vale mettere in evidenza l'opportunità di intervenire rapidamente con la previsione di alcune deroghe temporanee dagli obblighi amministrativi in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. In particolare, si raccomanda di tenere in considerazione, in sede di esame parlamentare per la conversione del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, le seguenti esigenze:

- proroga della scadenza del 30 aprile per la presentazione del MUD art. 189 d.lgs. 152/06 almeno fino al 31/12/2017;
- deroga alla tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti art. 190 d.lgs 152/06 almeno fino al 31/12/2017;

- proroga di 1 anno nei casi di obbligo di effettuazione e di aggiornamento della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori ai sensi degli art. 34 e 37 d.lgs 81/08 compresi i corsi per l'emergenza il pronto soccorso e l'antincendio ex d.lgs 81/08;
- possibilità di autocertificare il possesso di requisiti ambientali e della relativa documentazione (contabilità rifiuti, autorizzazioni scarichi ed emissioni, iscrizione trasporto, ecc. ) e rilascio celere dei duplicati dei provvedimenti da parte degli Enti competenti.

Da ultimo riteniamo necessario prorogare di ulteriori 6 mesi la sospensione temporanea del pagamento delle fatture per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, a prescindere dall'agibilità o meno delle strutture presso cui tali forniture insistono.

### **Sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti**

Con l'art. 14, commi 5 e 6 del decreto legge 244/2016 (c.d. milleproroghe), viene esteso al 31 dicembre 2017 il termine previsto dall'art. 48, comma 1, lettera g) del decreto legge 189/2016 per la sospensione del pagamento delle rate dei **mutui** e dei **finanziamenti** per le attività economiche e produttive nonché, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta.

Si tratta di un'iniziativa legislativa che va incontro alle esigenze dei soggetti direttamente colpiti dagli eventi sismici.

Va però considerato che i negativi effetti degli eventi calamitosi hanno inciso in via indiretta anche su un elevato numero di imprese operanti delle Province interessate dal sisma, ancorché ubicate al di fuori dei Comuni del cratere.

Per tali imprese si stanno verificando pesanti contraccolpi di tipo finanziario derivanti dal rallentamento delle attività nel contesto economico locale di riferimento. Impegni finanziari assunti in precedenza, sulla base di previsioni di entrate calcolate sulla base di normali condizioni di mercato, non potranno essere onorati nei tempi stabiliti.

Per queste imprese vanno promossi interventi finalizzati ad alleggerire le uscite finanziarie, allungando i piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti esistenti.

Con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 trova positiva soluzione la possibilità di sospendere l'applicazione delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro ed assimilati; si ritiene necessario, tuttavia, estendere la **sospensione in oggetto anche alle addizionali IRPEF sia regionali che comunali come pure alle imposte sostitutive** eventualmente dovute.

Va nella giusta direzione, anche **la sospensione, fino al 30 novembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti immediatamente esecutivi**, come pure delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, **prevista dal comma 2 dell'art. 11 del decreto legge n. 8 del 2017.**

Si ritiene, inoltre, adeguata la sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2017 come pure la possibilità accordata, ai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ovvero agli esercenti attività agricole, in alternativa al versamento del dovuto il 16 dicembre 2017, di **ricorrere al credito**, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento **dei tributi sospesi e di quelli dovuti nel mese di dicembre 2017, con interessi e spese relative alla gestione dei finanziamenti a carico dello Stato.** La quota capitale, pari all'importo dei tributi sospesi, verrà rimborsata dai contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 in cinque anni secondo il piano d'ammortamento che sarà definito nel contratto.

Per i medesimi soggetti (titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ovvero per gli esercenti attività agricole) sono sospesi anche i tributi relativi al 2018: in tal caso il dovuto va versato all'erario entro il 16 dicembre 2018 con possibilità di ricorrere al credito, assistito da garanzia dello Stato. La quota capitale, pari all'importo dei tributi dovuti per il 2018, verrà rimborsata dai contribuenti a decorrere dal 1° gennaio 2021 in cinque anni secondo il piano d'ammortamento che sarà definito nel contratto; interessi e spese di gestione dei finanziamenti rimangono a carico dello Stato.

L'importo stanziato per far fronte agli oneri (relativo alla quota interessi a carico dello Stato) è pari a 560 milioni di cui 380 milioni riferiti al 2017 e 180 milioni al 2018. E' necessario, in caso di sfioramento di tali limiti, prevedere adeguati rifinanziamenti a totale copertura dei citati oneri.

In sede di conversione del decreto va, inoltre, prevista la possibilità di beneficiare del finanziamento agevolato anche per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole (dipendenti e pensionati) che alla scadenza della sospensione del 30 novembre 2017, sarebbero, altrimenti, chiamati ad un unico versamento entro il 16 dicembre 2017. Tale esigenza è motivata anche dal fatto che il decreto legge elimina il richiamo alla possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento dei tributi sospesi.

E' inoltre richiesta la proroga del termine fino al quale non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF ed IRES il reddito dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero; è altresì richiesto lo slittamento, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine entro il quale, per la medesima finalità, il comune può adottare le relative ordinanze o, in assenza, il contribuente può dichiarare la distruzione o l'inagibilità.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali si segnala che, ad oggi, risulterebbe non interessata dalla proroga della disciplina di cui all'11 comma 1 del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (riguardante la sola sospensione dei termini dei versamenti tributari), la disciplina di cui al comma 13 dell'art. 48, L. 229, in ordine alla sospensione dei contributi e premi agli enti previdenziali e assistenziali: si chiede pertanto l'applicazione del differimento del termine al 30 novembre 2017 anche a questi ultimi.

In coerenza con quanto precede si richiede, inoltre, l'applicazione del finanziamento agevolato previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, per il solo pagamento dei tributi, anche per il versamento dei contributi e premi sospesi.